

Publicato il 21/12/2023

N. 08263/2023 REG.PROV.CAU.
N. 16781/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 16781 del 2023, proposto da Metronotte d'Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo di RTI con mandanti Cosmopol S.p.A., Securpol Puglia S.p.A., Itapol Vigilanza s.r.l. e Cosmopol Vigilanza s.r.l., in relazione alla procedura CIG 9933951BB0, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Corso del Rinascimento n. 11, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

RAI S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio

nei confronti

Ksm S.p.A., Sicurtransport S.p.A., Pegaso Security S.p.A., Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. A/D/5538/P del 30 novembre 2023, comunicato con nota prot. A/FEM/5570/P dell'01.12.2023, con cui RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione della "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., articolata in un unico lotto, per l'affidamento dei Servizi di vigilanza armata e controllo accessi presso gli insediamenti delle Sedi Regionali Rai - Area Sud e Isole" (Gara n. 9194306 - CIG n. 9933951BB0) in favore del RTI con mandataria KSM S.p.A. e mandanti Sicurtransport S.p.A., Pegaso Security S.p.A. e La Sicurezza Notturna S.r.l.;

- del provvedimento RAI prot. n. A/FEM/5542/P del 30.11.2023, mai notificato, con cui è stato disposto l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in via di urgenza;

- della nota RAI con cui l'amministrazione resistente ha comunicato alla odierna ricorrente Metronotte d'Italia e alla mandante Cosmopol S.p.A. la cessazione dell'affidamento in essere (contratto n. 1209800166) a far data dal 28.12.2023, ore 23:59;

- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell'aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro;

nonché, altresì, per la condanna

dell'Amministrazione all'esibizione ex art. 116 c.p.a. della documentazione chiesta con istanza del 30 novembre 2023, ad oggi rimasta inevasa nonostante ulteriore sollecito trasmesso in data 11 dicembre 2023, vale a dire tutti gli atti di gara non disponibili sul portale e in particolare i verbali della commissione relativi alla verifica dei requisiti di partecipazione, offerta tecnica ed economica del RTI KSM S.p.A., verbali della commissione di valutazione e attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, giustificazioni del prezzo

offerto dal RTI KSM S.p.A., verbale di esame delle giustificazioni del prezzo offerto, verbale e comunicazione di aggiudicazione al RTI KSM S.p.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Preso atto che, a sostegno della formulata domanda cautelare *inaudita altera parte*, la ricorrente ha evidenziato che:

- *“RAI ha rappresentato che, a seguito dell'impugnata aggiudicazione, l'attuale gestione da parte delle odierne ricorrenti cesserà a far data dal prossimo 28 dicembre, con conseguente avvio dell'affidamento in favore del concorrente risultato aggiudicatario”;*

- *“ciò, peraltro, senza che sia ancora decorso il periodo di stand still di cui all'art. 32, co. 9, D.Lgs. n. 50/16, a cui la stazione appaltante aveva dichiarato di volersi attenere nel comunicare l'aggiudicazione dell'appalto controverso (cfr. nota prot. A/FEM/5570/P dell'01.12.2023), il cui termine scadrà il prossimo 04.01.2024; e senza che, a quanto consta, siano state ancora concluse le verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo al RTI KSM, con conseguente dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione”;*

di tal guisa che *“tale accelerazione, priva peraltro di qualsivoglia connessa esigenza pubblica, rende necessario che la tutela cautelare venga anticipata anche in forma monocratica inaudita altera parte, ricorrendo in modo paradigmatico i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., non sussistendo i termini per la fissazione di una udienza collegiale entro la suddetta data”;*

Ritenuto che la suindicata istanza, al fine della preservazione della *res controversa adhuc integra* nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, meriti accoglimento;

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 56 c.p.a.; e, per l'effetto, sospende l'esecuzione degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio per la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, la cui fissazione verrà disposta dal Presidente della Sezione Quarta Bis di questo Tribunale, presso la quale – a decorrere dal 1°

gennaio 2024 – transita la competenza a conoscere di controversie aventi ad oggetto atti di RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO